

Dopo l'articolo ¹⁰¹ è inserito il seguente:

Art. ^{101-Bis}

(Proroghe di termini previsti da norme di legge)

1. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018;

b) all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia di Consulta nazionale per il servizio civile, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

c) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa, le parole: "Fino al 31 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2019";

d) all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, le parole: "Fino al 31 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2021";

e) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E., le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto della pirateria, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: "per l'anno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018";



d) all'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

e) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, le parole: "un anno dalla data della sua entrata in funzione" sono sostituite dalle seguenti "il 31 dicembre 2018";

3. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017 e 2018".

4. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 101 le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta giorni";
- 2) al comma 102, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
- 3) al comma 103 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi";
- 4) al comma 109 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi";

b) all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di sistema integrato delle comunicazioni, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) all'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di Commissario *ad acta* per interventi nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";
- 2) al comma 3, le parole: "dal 2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2018".

5. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018".

6. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di salvamento acquatico, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2018".



7. Nelle materie di interesse del Ministero della salute, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 27-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie, le parole: "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018";

b) all'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, le parole: "Entro il 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° gennaio 2019".

8. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 18, comma 8-*quiquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018". **Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;**

b) all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n.107, le parole: "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2018".

Il Governatore
Enrico



RELAZIONE TECNICA

Al **comma 1**, nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, la disposizione di cui alla lettera a), in materia di funzioni fondamentali dei comuni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera b), in materia di Consulta nazionale per il servizio civile, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A riguardo, si evidenzia che i componenti della Consulta nazionale per il servizio civile, organismo di cui si propone la proroga del termine transitorio previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 40/2017, non usufruiscono di indennità, compensi, onorari, rimborsi spese, né sussistono altri oneri finanziari per il loro funzionamento.

La disposizione di cui alla lettera c), in materia di potenziamento dell'attività informativa, intervenendo sul decreto-legge n. 144 del 2005, convertito dalla legge n. 155 del 2005, proroga fino al 31 gennaio 2019 la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo. Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

La disposizione di cui alla lettera d), in materia di servizi di informazione per la sicurezza, intervenendo sul decreto-legge n. 7 del 2015, convertito dalla legge n. 43 del 2015, proroga, per un altro triennio fino al 31 gennaio 2021, l'estensione delle condotte scriminabili con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, nonché la possibilità per gli appartenenti agli Organismi di informazione per la sicurezza di deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tali attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

La disposizione proroga, inoltre, per un altro triennio fino al 31 gennaio 2021, la possibilità di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del Comparto all'espletamento delle attività info-operative.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato posto che il trattamento economico di tale personale, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 21 della legge n. 124 del 2007, non prevede emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento delle funzioni connesse all'attribuzione della predetta qualifica.

La disposizione di cui alla lettera e), in materia di Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 2, nelle materie di interesse del Ministero dell'interno:

La disposizione di cui alla lettera a), in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E., non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera b), in materia di contrasto alla pirateria, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera c), in materia di bilancio di previsione degli enti locali non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera d), in materia di utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, non comporta oneri in quanto le risorse sono già disponibili nelle rispettive contabilità speciali. Si



evidenzia, infine, che le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2018 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul Capitolo 3560 – Conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno – dello stato di previsione dell'entrata.

All'attuazione degli adempimenti derivanti dalla disposizione di cui alla lettera e), in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto trattasi di attività già attualmente espletate dalle Forze di polizia. Non vi sono, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 3, nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, la disposizione, relativa alla razionalizzazione del patrimonio pubblico e alla riduzione dei costi per locazioni passive, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 4, nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, la disposizione di cui alla lettera a), in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti non comporta alcun onere finanziario, e si ritiene necessaria proprio per consentire l'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017) senza oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera b), in materia di sistema integrato delle comunicazioni, non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera c), in materia di Commissario *ad acta* per interventi nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, comporta oneri per 200 mila euro per l'anno 2018 di proroga), che graveranno, come per il passato, sulle disponibilità della contabilità speciale 3250 intestata al commissario. Su detta contabilità residuano disponibilità sufficienti a coprire il citato onere, pur volendo ipotizzare che la gestione commissariale non ottenga, come fin qui verificatosi, ulteriori economie. La norma, pertanto, in quanto gravante sulle risorse già assegnate e più precisamente sulle economie già realizzate dalla gestione delle risorse assegnate al Commissario, non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

Al comma 5, nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la disposizione di cui alla lettera a), in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che si tratta di una mera norma recante la proroga di termini normativamente previsti la cui copertura finanziaria risulta già garantita dalle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2006, n. 3554, nonché dal quadro approvato con l'affidamento della predetta concessione di lavori.

Al comma 6, in materia di salvamento acquatico, di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: infatti, essa prevede la proroga dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante.

Al comma 7, nelle materie di interesse del Ministero della salute, la disposizione di cui alla lettera a), in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie, non determina nuovi o maggiori oneri in considerazione del fatto che la copertura finanziaria è già assicurata dalla capienza del capitolo n. 2401, piano gestionale n. 03, che per il triennio 2018/2020 è pari a euro 144.629.376,00 e pertanto sufficiente per la liquidazione delle posizioni da evadere.

La proroga del termine di conclusione della procedura di cui all'art. 27-bis, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 al 31



dicembre 2018 è stata prevista al fine di consentire, dato l'elevato numero di soggetti interessati, la conclusione delle procedure di liquidazione del beneficio previsto dalla normativa che, per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti, ammonta ad euro 100.000 e per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria ad euro 20.000; delle circa 7000 domande di adesione alla procedura transattiva pervenute entro il 19 gennaio 2010, a partire dal mese di settembre 2014 si è provveduto ad inviare ai soggetti interessati le note informative relative a n. 6385 posizioni e sono pervenute oltre 4000 accettazioni.

A decorrere dal 2015 sono state definite mediamente circa 1000 posizioni l'anno.

La disposizione di cui alla lettera b), in materia di sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 8, la disposizione di cui alla lettera a) non comporta alcuna spesa a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di risorse già impegnate sul cap. 7105/1 del bilancio MIUR e in questo modo si estende solo la possibilità di liquidarle anche nel corso dell'anno 2018.

La disposizione di cui alla lettera b), non determina nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e nei limiti
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 1999 n. 488, ha
avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

24 NOV. 2017

